Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 13/05/2021

FATTO

La ricorrente, dichiarando di essere titolare di quattro buoni postali fruttiferi, di cui il buono n. ***050 appartenente alla serie “Q/P” emesso in data 2/09/1989 del valore nominale di Lire 1.000.000, il buono n. ***036 appartenente alla serie “Q/P” emesso in data 12/04/1989 del valore nominale di Lire 100.000, i buoni nn. ***043 e ***044 appartenenti alla serie “Q” emessi in data 18/12/1989 del valore nominale di Lire 100.000 ciascuno, recanti sul retro una stampigliatura originaria con un regime di rimborso più favorevole per il periodo compreso fra il 21° ed il 30° anno, per ciascuno dei quali il resistente avrebbe liquidato importi ritenuti inferiori a quanto asseritamente spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili, riportate sul retro dei buoni, chiede il rimborso dei buoni in base al rendimento riportato sul retro “specialmente per il periodo dal 21° al 30° anno”.
L’intermediario resistente, nelle sue controdeduzioni, in via preliminare eccepisce l’incompetenza temporale dell’ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto BPF emessi prima del 2009, nonché l’incompetenza per materia dell’ABF, deducendo che i buoni postali fruttiferi e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. Bancario. Nel merito, osserva che: il buono n. ***050 appartiene alla serie “Q/P” ed è stato emesso utilizzando il modulo cartaceo della serie precedente “P” ed i timbri correttivi sul fronte riportanti la serie “Q/P” e sul retro con i nuovi tassi di interesse applicati; il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e

fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto; i timbri indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P" sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M., modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria; il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la serie "Q"; in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore; l'importo liquidato è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. Prosegue il resistente deducendo che, invece, tutti gli altri buoni in lite appartengono alla serie "Q", collocata fra l'1/07/1986 e il 31/10/1995; l'importo rimborsato è stato calcolato non discrezionalmente, ma in base al rendimento previsto dalla specifica normativa in materia; nessun errore di emissione è stato compiuto, essendo stati i buoni emessi mediante sottoscrizione di modulo cartaceo fornito dallo Stato proprio per la serie "Q" di appartenenza, senza necessità di alcun timbro correttivo, ed i relativi saggi di interesse sono stati stabiliti nel D.M. 13/06/1986; in virtù di quanto stabilito dal D.L. n. 556/1986, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, mentre quelli emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%; tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. n. 239/1996 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni fruttiferi postali, sempre nella misura del 12,50%; come stabilito dal D.M. Tesoro 23 giugno 1997 all'art. 7, gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996 (appartenenti alle serie "Q", "R" e "S") per i primi venti anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale; ciò avrebbe determinato la differenza di rendimento rispetto al calcolo effettuato dalla ricorrente capitalizzando di anno in anno gli interessi al lordo della stessa imposta; solo a partire dai BFP emessi dal 1° luglio 1997 in poi, gli interessi per i primi venti anni di vita del titolo sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. Conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare occorre verificare la fondatezza delle eccezioni sollevate dal resistente di inammissibilità della domanda per incompetenza temporale e per materia dell'Arbitro adito.
L'incompetenza temporale viene motivata sull'assunto che i BFP in lite sono stati emessi prima del 1° gennaio 2009.
Invero, è pacifico l'orientamento di questo Arbitro per il quale sussiste la competenza temporale in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 purché ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, il cui *petitum* non si basi su vizi genetici del rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale) ma attenga ad un fatto successivo il cui compimento sia occorso (o doveva occorrere) in un momento successivo al 1° gennaio 2009 (sussistendo nel qual caso la competenza dell'ABF).
Nel caso di specie, lamentando la ricorrente la liquidazione dei buoni da parte del resistente per importo inferiore al dovuto, il momento da tenere in considerazione per determinare la sussistenza o meno della competenza dell'ABF è quello della richiesta di rimborso.
L'incompetenza per materia viene eccepita sostenendo che i buoni fruttiferi postali siano prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale.

Anche qui, invero, in base a pacifica giurisprudenza dell'ABF sussiste la competenza a conoscere le controversie che riguardino i buoni fruttiferi postali, in quanto si nega agli stessi la qualifica di "*strumenti finanziari*", e in via derivata di "*prodotti finanziari*" suscettibili di "*collocamento*" ai fini dell'applicazione del T.U.F., essendo essi incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

Dall'esame della documentazione in atti emerge che i buoni in lite sono stati emessi tutti successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 (1° luglio 1986); sul fronte del buono n. ***050 è apposta l'indicazione originaria della serie "P" ed un timbro recante la dicitura "serie Q/P", mentre sul fronte degli altri tre buoni è apposta l'indicazione originaria della serie "Q"; sul retro del buono n. ***050 compare la stampigliatura originaria facente riferimento ai rendimenti della serie "P" nonché un timbro ivi sovrapposto che indica le condizioni di rendimento previste per la serie "Q/P" ed un altro timbro con i rendimenti della serie "Q"; sul retro del buono n. ***036 compare la stampigliatura originaria facente riferimento ai rendimenti della serie "Q" ed un timbro indicante i medesimi rendimenti della serie "Q"; sul retro degli ultimi due buoni compare la stampigliatura originaria facente riferimento ai rendimenti della serie "Q" mentre non compaiono timbri correttivi sovrapposti.

Circa il buono n. ***050, premesso che deve ritenersi valida la modifica dei tassi fino al 20° anno poiché regolarmente stampigliata sul titolo, per gli interessi da applicare al periodo compreso fra il 21° ed il 30° anno, in mancanza di indicazione sul titolo della modifica dei tassi rispetto alla stampa originaria, si osserva quanto segue.

In adesione all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (CC, SSUU, 15/06/2007, n. 13979), secondo il quale "*Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono*", il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, già con le decisioni nn. 5673, 5674, 5675 e 5676 dell'8/11/2013, aveva statuito che: *"Se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono (…) la* promissio *ingenera un affidamento che merita tutela se non altro con riferimento agli elementi essenziali del contratto su cui si forma il consenso del contraente privato (...) Se in effetti nei rapporti fra le parti (…) le indicazioni contemplate nei singoli titoli possono prevalere su quelle emergenti dal precedente regolamento ministeriale istitutivo della serie di appartenenza, questa soluzione ha motivo di essere estesa all'ipotesi in cui la divergenza concernesse i termini relativi alla fruttuosità e alla riscossione dei titoli, sempreché le indicazioni su di essi riportate, considerate nel loro complesso, fossero sufficientemente univoche dall'avere ragionevolmente ingenerato un affidamento in capo al risparmiatore*".

Tornato di recente sull'argomento, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142/2020, ha confermato il principio di diritto per cui nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal Testo Unico approvato con D.P.R. 29/03/1973 n. 156, il vincolo

contrattuale tra emittente e sottoscrittore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, restando ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.
Ne deriva che per il buono n. ***050 devono essere riconosciuti gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti (fino al 20° compreso) i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al D.M. 13/06/1986.
Passando poi ad analizzare i tre buoni appartenenti alla serie "Q", essi sono tutti emessi su modulo relativo alla serie "Q", la cui disciplina applicabile è e resta quella prevista per la serie "Q" per tutta la sua durata.
Legittima è per essi l'applicazione effettuata della ritenuta fiscale sugli interessi maturati, alla luce del D.M. Tesoro 23/06/1997, per il quale: "*gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%*". Tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 1/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%. Pertanto, gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996, appartenenti alle serie "Q", "R" e "S", vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale; per i BFP emessi dal 1° gennaio 1997 in poi, invece, gli interessi vengono capitalizzati annualmente al lordo della ritenuta fiscale.
Recentemente questo Arbitro, con decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020, ha riconosciuto la legittimità dell'operato dell'intermediario che offra o abbia già liquidato un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione della ritenuta del 12,50%, e ciò anche in relazione al periodo compreso fra il 21° ed il 30° anno, in quanto le disposizioni di legge e regolamentari all'epoca vigenti non disciplinano un trattamento diverso per questo lasso temporale.
Quindi, la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale.
Alla luce di tutto quanto sopra, in parziale accoglimento del ricorso l'intermediario resistente è tenuto a rimborsare il buono n. ***050 secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al D.M. 13/06/1986. Nulla è dovuto per gli altri tre buoni, oltre quanto già liquidato dal resistente.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto al buono serie Q/P n. **050, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI